

# BaloiseCombi natante

**Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali**

Edizione 2021

# Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Gentile Cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale.

Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti che presentano un riferimento al Principato del Liechtenstein è fatta salva l'applicazione della legge del Principato, qualora questa sia obbligatoria. In questo caso, in complemento alle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le "Disposizioni supplementari per i contratti di assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

## 1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA, in seguito denominata Basilese. La sede centrale si trova a Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In Internet alla pagina  
www.baloise.ch

## 2. Revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca, fatta salva l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne insorte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

## 3. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi volta a fornire un quadro generale. La descrizione completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni si trova nelle condizioni contrattuali (CC). Tutte le coperture, eccetto l'assicurazione infortuni di passeggeri (articoli U2.1 – U2.4 sono assicurazione di somma fissa), sono strutturate come assicurazioni contro i danni.

Nel caso dell'assicurazione di somma fissa, la prestazione assicurativa è dovuta a prescindere dal fatto che l'evento assicurato abbia provocato una perdita patrimoniale e dall'importo effettivo di essa. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione di somma fissa possono essere cumulate

con altre prestazioni, le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

### → Responsabilità civile obbligatoria

La Basilese fornisce prestazioni per danni di terzi o a terzi, causati con il suo natante da lei stesso in qualità di detentore/conducente o da persone di cui lei è responsabile. Ci facciamo carico del soddisfacimento delle pretese fondate e della difesa contro le pretese infondate inerenti alla responsabilità civile.

### → Casco

#### > Casco collisione

Danni causati da collisione/avaria e graffi (casco parziale e casco collisione = casco totale).

#### > Casco parziale

Forniamo prestazioni per i danni provocati al natante assicurato in seguito a incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, imbrattamento con colori, rottura di vetri, furto, terremoto o eruzioni vulcaniche. Se necessario, in questi casi vengono coperti anche i costi per il recupero del natante.

### → Coperture supplementari

#### > Effetti personali trasportati

Danni agli effetti personali trasportati a bordo del natante.

#### > Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

– **Negligenza grave:** Qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni previste dalla legge. La Basilese non rinuncia al diritto di regresso e di riduzione se il conducente del natante ha causato l'evento in stato di ebbrezza o in uno stato non idoneo alla guida. In questi casi non vengono nemmeno fornite prestazioni per il sostegno psicologico o per corsi di guida.

– **Danni ai vestiti**

– **Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature**

– **Sostegno psicologico dopo un grave incidente con natanti**

– **Prese a carico le spese per un corso di guida sicura o delle lezioni di guida dopo un grave incidente con natanti**

#### > Abitacolo

Per danni all'interno dell'abitacolo, nel vano passeggeri e nel vano di carico. L'assicurazione copre la mobilia all'interno del natante, inclusi finestre e tapparelle, apparecchi elettrici (ad esempio frigorifero, boiler, televisore), l'impianto per l'acqua potabile e per le acque di scarico e l'impianto del gas.

### → Infortunio di passeggeri

Sono assicurati gli utenti del natante in caso di infortunio avvenuto in seguito all'uso del natante ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Sono assicurati gli sciatori nautici trainati, se convenuto nel contratto. Sono equiparate allo sci nautico le attrezzature nautiche trainate per sport acquatici come ad esempio wakeboard o ciambelle trainabili.

L'assicurazione è valida unicamente per l'uso del natante legalmente consentito e autorizzato dalle autorità competenti.

## 4. Validità territoriale e temporale

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano (assicurazione cose) o che sono causati nel corso della durata contrattuale (assicurazione responsabilità civile / assicurazione infortuni di passeggeri).

L'assicurazione è valida nei luoghi concordati nel contratto di assicurazione.

### 3 Informazioni sul prodotto

#### 5. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

#### 6. Durata della copertura assicurativa

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti contrattuali non abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

#### 7. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di CHF 5.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

#### 8. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se è stato assicurato il modulo responsabilità civile, siamo tenuti ad informare l'ufficio di navigazione competente.

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva. Se l'interruzione di copertura è stata già segnalata all'ufficio di navigazione, avrà bisogno di un nuovo attestato d'assicurazione.

Il contratto d'assicurazione espira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

#### 9. Ulteriori obblighi per il contraente

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di dichiarazione precontrattuale) e deve notificare alla Basilese le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata contrattuale e che potrebbero comportare un aggravamento o una riduzione del rischio.

Se si verifica un sinistro, questo deve essere notificato immediatamente dal contraente/dalla persona assicurata tramite la chat su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch) oppure al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile da tutto il mondo e in qualsiasi momento al seguente numero: 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

In caso di furto avvertire subito la polizia. Lo stesso vale se, in caso di incidenti con natanti, vi sono feriti o morti. Per gli altri incidenti con

natanti deve essere avvertita prima di tutto la persona danneggiata e solo se ciò non è possibile la polizia.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Egli è soggetto inoltre all'obbligo di prova (ad es. ricevute, giustificativi) ai fini di stabilire l'entità del danno.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una prestazione.

#### 10. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione, risp. presentare ricorso, chiedendo il rimborso delle prestazioni al responsabile del danno nell'ambito della responsabilità civile.

### 11. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Chi effettua la disdetta	Motivi di disdetta	Preavviso/termine di disdetta	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti contraenti	Scadenza della durata contrattuale minima indicata nel contratto	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi	3 mesi	Fine del 3 anno assicurativo
	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	<b>Assicuratore:</b> al più tardi al momento del pagamento  <b>Contraente:</b> al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento	30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del contraente  14 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento premio e franchigia, a causa ad es. di modifiche tariffarie	Prima dell'entrata in vigore delle modifiche	Giorno in cui entrano in vigore le modifiche
	Aumento del premio in seguito ad aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dal ricevimento della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane a partire dalla consegna della disdetta
	Violazione dell'obbligo di informazione pre-contrattuale come da art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del contratto	Consegna della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dalla constatazione	Consegna della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo di dichiarazione pre-contrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Consegna della disdetta
	Aggravamento essenziale del rischio	30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aggravamento del rischio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Consegna della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Il natante viene immatricolato all'estero	Momento dell'annullamento del licenza di navigazione da parte delle autorità competenti, tuttavia al più tardi al termine dell'anno assicurativo

### 12. Protezione dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati del contraente. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

#### Informazioni generali sul trattamento dei dati

Elaboriamo i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro (ad es. dati sulla persona del contraente, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta

principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

#### Scopi del trattamento dei dati

I dati vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. Il trattamento dei dati del contraente avviene innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese e per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati vengono trattati inoltre per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, i dati del contraente sono trattati nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione alle ottimizzazioni di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati avviene sulla base delle prescrizioni di legge, la Basilese si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

#### Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

#### Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri finora), con le società del gruppo o con altri terzi (uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per l'assistenza e la consulenza, gli intermediari hanno accesso alle informazioni necessarie sul contraente raccolte presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente stesso.

Per poter offrire una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

#### Abusi assicurativi

##### CarClaims-Info

Come la maggior parte delle compagnie di assicurazione, per combattere gli abusi in campo assicurativo nell'assicurazione veicoli a motore la Basilese trasmette i dati di sinistri relativi ai veicoli alla SVV Solution AG, una società controllata dell'Associazione Svizzera di Assicurazione (ASA), che li inserisce nella raccolta di dati elettronica CarClaims-Info. Per mezzo di CarClaims-Info è possibile verificare se un sinistro notificato coinvolgente un determinato veicolo è già stato pagato da un'altra compagnia di assicurazione. In caso di sospetto fondato, c'è la possibilità di un relativo scambio di dati tra le società (ad es. perizia del vei-

colo, accordo di risarcimento). Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

#### Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni sulla persona del contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente l'obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Ulteriori informazioni dettagliate sull'HIS e la lista dei motivi di notifica sono accessibili su [www.svv.ch/it/his](http://www.svv.ch/it/his).

#### I diritti in merito ai propri dati

Come previsto dalla legge sulla protezione dei dati attualmente vigente, il contraente ha il diritto di esigere informazioni per sapere se la Basilese elabora i suoi dati e di quali dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze, il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

#### Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali del contraente non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

#### Ulteriori informazioni

Informazioni dettagliate sulla protezione dei dati sono consultabili sul sito Internet: <https://www.baloise.ch/protezione-dati>

Per eventuali domande, rivolgersi all'incaricato della protezione dei dati presso:

Basilese Assicurazione SA  
Incaricato della protezione dei dati  
Aeschengraben 21, casella postale,  
CH-4002 Basel  
[protezionedeidati@baloise.ch](mailto:protezionedeidati@baloise.ch)

### 13. Reclami

In caso di reclami voglia rivolgersi alla:

Basilese Assicurazione SA  
Gestione dei reclami  
Aeschengraben 21, casella postale  
4002 Basel  
Telefono: 00800 24 800 800  
[reclami@baloise.ch](mailto:reclami@baloise.ch)

In qualità di istanze di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche: Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva  
Corso Elvezia 7, casella postale 5371  
6901 Lugano  
[www.ombudsman-assurance.ch](http://www.ombudsman-assurance.ch)

# Condizioni contrattuali

## Assicurazione responsabilità civile

### Per danni causati agli altri

#### Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

##### H1

#### Eventi assicurati

Le pretese di responsabilità civile possibili in base alla legislazione sulla navigazione.

##### H2

#### Prestazioni assicurate

##### H2.1

Il soddisfacimento di pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate.

##### H2.2

La copertura per sinistro è limitata fino alla somma registrata nella polizza. Per gli eventi assicurati che avvengono nei paesi con validità territoriali e che prevedono delle somme d'assicurazione più elevate, saranno applicate le garanzie minime legali previste in quei paesi.

##### H3

#### Persone assicurate

Sono assicurati il detentore del natante e le persone per le quali egli è responsabile ai sensi della legislazione sulla navigazione.

#### Non sussiste copertura assicurativa per

##### H4

#### Sono escluse le pretese

##### H4.1

→ di danni materiali del detentore, del proprietario o del conducente del natante nei riguardi di persone per le quali è responsabile

##### H4.2

→ di danni materiali del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui, nei riguardi del detentore

##### H4.3

→ di danni materiali al natante stesso, alle cose trainate o spinte dallo stesso

##### H4.4

→ degli sciatori nautici, in seguito a infortuni occorsi durante il traino, a meno che non sussista una convenzione particolare nel contratto. Sono equiparate allo sci nautico le attrezzature nautiche trainate per sport acquatici come ad esempio wakeboard o ciambelle trainabili.

##### H5

#### Generi d'impiego esclusi

È esclusa la copertura assicurativa per pretese dei danneggiati derivanti da

##### H5.1

→ uso non autorizzato di natante, scialuppa, rimorchio per barca o carrello alaggio secondo le disposizioni legali

**H5.2**

→ uso di natante, scialuppa, rimorchio per barca o carrello alaggio senza le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti

**H5.3**

→ noleggio a pagamento, a scopo privato o commerciale, ai conducenti stessi (imbarcazioni a noleggio) o utilizzo come nave scuola, a meno che non sussista una convenzione particolare in merito

**H5.4**

→ trasporto di persone a scopo privato o commerciale sottoposto ad autorizzazione ufficiale, a meno che non sussista una convenzione particolare in merito

**H5.5**

→ trasporto merci a pagamento, a meno che non sussista una convenzione particolare in merito

**H5.6**

→ incidenti occorsi durante corse di barche a motore e competizioni o allenamenti simili, per i quali sussiste un'apposita assicurazione responsabilità civile

**H5.7**

→ partecipazione a regate di vela, a meno che non sussista una convenzione particolare in merito

**H5.8**

→ incidenti occorsi durante percorsi in torrenti e durante l'attraversamento di chiuse.

**H6****Altre esclusioni****H6.1**

**Pretese derivanti da danni provocati durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine.**

**H6.2**

**Se lo stesso conducente provoca più incidenti dovuti a guida in stato di ebbrezza oppure guida in stato di incapacità, a partire dal secondo incidente per il conducente in questione non vi sarà più alcuna copertura assicurativa da questo contratto. Con guida in stato di ebbrezza si intende una concentrazione di alcol nell'alito superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata oppure una concentrazione di alcol nel sangue superiore allo 0,5 per mille.**

**Obblighi****H7**

La persona assicurata, facendosi carico delle rispettive spese, deve comunicare alla Basilese tutte le informazioni e le prese di posizione relative all'evento dannoso e deve inoltre consegnare alla Basilese qualsiasi altra informazione relativa al sinistro e alle azioni intraprese dalla persona danneggiata.

La persona assicurata è tenuta a consegnare alla Basilese tutta la documentazione, gli atti, i certificati, i dati, i documenti, gli oggetti della prova, i documenti ufficiali e giudiziari. Le informazioni e i documenti necessari devono essere spediti alla Basilese entro 30 giorni dalla richiesta rivolta alla persona assicurata.

## Assicurazione Casco

### Per i danni al vostro natante

**Copertura assicurative**

Purché figure come assicurato nel contratto di assicurazione:

**Casco collisione (avaria)****KK1****Prestazioni assicurati**

Danni all'oggetto assicurato in acqua, a terra, nel deposito d'invernaggio e durante il trasporto in seguito a (enumerazione esaustiva):

**KK1.1**

→ collisione/avaria (azione esterna, repentina e violenta)

**KK1.2**

→ graffi al natante

**KK1.3**

→ incagliamento, rovesciamento, affondamento o allagamento.

**Casco parziale****TK1****Eventi assicurati**

Danni al natante assicurato in acqua, a terra, nel deposito d'invernaggio e durante il trasporto in seguito a (enumerazione esaustiva):

**TK1.1**

→ perdita, distruzione o danneggiamento in seguito a furto, furto d'uso, pirateria, rapina oppure appropriazione indebita ai sensi delle disposizioni di diritto penale, ma non in seguito a negligenza grave oppure omissione di misure protettive (in particolare furto del natante, della scialuppa, del rimorchio per barca o del carrello alaggio quando questi non sono stati messi in sicurezza, chiave lasciata inserita e simili)

**TK1.2**

→ incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. I danni causati agli apparecchi e componenti elettronici sono assicurati solo se la causa non è dovuta ad un difetto interno

**TK1.3**

→ eventi naturali, cioè l'azione immediata di caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione o caduta della neve, tempesta di vento (= 75 km/h e più), grandine, piene ed inondazioni

**TK1.4**

→ rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto posteriore e dei vetri del tetto panoramico così come dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, a condizione che la riparazione venga effettuata. Sono pure assicurati i materiali utilizzati al posto del vetro

**TK1.5**

→ atti dolosi alle componenti del natante e agli accessori decorativi, colorazione della verniciatura o il versamento di additivi nocivi nel serbatoio del carburante, come pure il perforamento dei pneumatici del rimorchio per barca o del carrello alaggio

**TK1.6**

→ prestazioni di soccorso ai feriti

**TK1.7**

- distruzione, danneggiamento o smarrimento del natante assicurato a causa di
  - > terremoto: scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un evento tettonico o meno
  - > eruzioni vulcaniche: risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava

Definizione dell'evento: tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno, costituiscono un evento assicurato. L'assicurazione copre tutti gli eventi il cui inizio rientra nella durata contrattuale.

**K1****Oggetto assicurato e persone assicurate****K1.1**

Sono assicurati il natante indicato nel contratto di assicurazione inclusi accessori fissi, motore fuori bordo, vele incluso sartame, telone e scialuppa, se questa non necessita di una propria licenza di navigazione.

**K1.2****Accessori non fissati**

Sono assicurati al valore a nuovo, se indicati nel contratto di assicurazione, gli oggetti dell'attrezzatura prescritti dalla legge o dalle autorità. Le prestazioni sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

**K1.3**

Sono assicurati, se indicati nel contratto di assicurazione,

- rimorchio per barca, carrello alaggio, invaso o gru
- pontile o boa inclusi dispositivi di ancoraggio

Le prestazioni sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

**K1.4**

Il conducente autorizzato costituisce persona coassicurata.

**K2****Prestazioni assicurate****K2.1****Riparazione**

Sono assicurate le spese di riparazione conseguenti al danneggiamento per il ripristino del natante nei limiti del valore venale, come anche i costi per il recupero del natante e il rimorchio fino all'officina di riparazione adeguata più vicina.

Le riparazioni possono essere ordinate solo con il consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e i rispettivi costi vengono fissati dalla Basilese tenendo conto dell'età, del chilometraggio percorso e dello stato del natante.

Nel caso non si riescono a concordare le modalità di riparazione o il preventivo con il riparatore scelto dal stipulante, la Basilese si riserva il diritto di assegnare la riparazione ad un'altro riparatore qualificato.

Se lo stipulante non accetta l'esecuzione della riparazione presso un'officina proposto dalla Basilese, quest'ultima indennizza le spese di riparazioni stabilite da un perito navale. Sotto riserva dell' art. K4.2.

Lo stipulante può farsi rimborsare il montante di riparazione stabilito dalla Basilese e scegliere lui stesso un'officina. Sotto riserva dell' art. K4.2.

**K2.2****Nozione del danno totale**

Se le spese di riparazione superano il valore venale (K2.4), rispettivamente se durante i primi due anni d'esercizio superano l'80% del valore venale, si tratta di un danno totale. Esiste anche un danno totale quando il natante dopo un furto non viene ritrovato entro 30 giorni. In caso di danni da grandine, la Basilese può insistere sulla riparazione.

**K2.3****Indennizzo in caso di danno totale**

In caso assicurazione del valore venale maggiorato, nei primi 2 anni di utilizzo viene indennizzato il prezzo di acquisto pagato qualora sia stato assicurato il valore a nuovo per i primi 7 anni di utilizzo. Quindi, oltre al valore attuale, viene corrisposto un risarcimento supplementare aggiuntivo conformemente a K2.5. Il valore del natante non riparato (valore del relitto) viene dedotto dal risarcimento.

**K2.4****Calcolo dell'indennità del valore venale**

Il valore venale del natante corrisponde all'importo che un detentore / proprietario potrebbe ottenere sul libero mercato dall'alienazione del proprio natante, accessori fissi inclusi, e stabilito alla data di valutazione tenendo conto di tutti i fattori che influiscono sul valore senza ulteriori investimenti. Il valore venale viene calcolato da un perito navale. È indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato (più le spese per l'importazione e gli adattamenti tecnici per il natante importati personalmente).

**K2.5****Calcolo dell'indennità del valore venale maggiorato e del valore a nuovo**

In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato o del valore a nuovo, l'indennità ammonta a una % del prezzo di listino (al momento della fabbricazione):

Anno di utilizzo	Indennità del valore venale maggiorato	Indennità del valore a nuovo
1°	100%	100%
2°	100%	100%
3° – 7°	Valore venale + 20%	100%
8° – 14°	Valore venale + 10%	Valore venale + 15%
Dal 15°	Valore venale + 5%	Valore venale + 10%

Se non è presente un prezzo di catalogo, viene ritenuto valido come tale il prezzo risultante dalla perizia svolta da un perito navale. Viene indennizzato al massimo il prezzo di acquisto pagato. Se non è possibile dimostrare il prezzo di acquisto, viene indennizzato al massimo il valore venale (K2.4).

**K2.6****Prestazioni complementari**

La Basilese prende a carico le spese per il recupero del natante affondato al massimo fino all'importo assicurato in caso di danno totale, nel caso che la compagnia ha pagato l'indennità per il danno totale e che il natante si trova in un luogo dove le autorità reclamano il recupero.

---

### Non sussiste copertura assicurativa per

#### K3.1

Danni al natante avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H5–H5.8. Gli artt. H6.1 e H6.2 si applicano per analogia anche per danni al natante. Tuttavia l'art. H6.2 si applica nell'assicurazione casco solo per il contraente. Se è un altro conducente a provocare l'incidente non coperto secondo l'art. H6.2, la Basilese versa al contraente le prestazioni complete tuttavia, in deroga all'art. K1.4, ha il diritto di pretendere il rimborso da parte del conducente che ha provocato il danno

#### K3.2

Effetti personali trasportati nel natante

#### K3.3

Mancato uso, deprezzamento, riduzione della potenza o della capacità del natante, spese di stazionamento e invernaggio

#### K3.4

Danni da usura e da cattivo funzionamento

#### K3.5

Danni causati dalla mancanza di olio, dal congelamento o dalla mancanza d'acqua di raffreddamento (tranne in caso di un furto assicurato), danni da bruciature, danni agli pneumatici del rimorchio per barca o del carrello alaggio, alla batteria, alla radio incorporata, agli apparecchi radiotelefonici o telefonici, a meno che questi danni siano la conseguenza di un evento assicurato come pure in caso di deformazione di imbarcazioni in legno

#### K3.6

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramento, di sommossa o di tumulto), requisizione del natante, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

#### K3.7

In caso di diritti di garanzia nei confronti di terzi (ad esempio garanzia del produttore) non sussiste alcuna copertura assicurativa

#### K3.8

Danni dovuti da strappi, pressione, alla lacca o alla vernice durante il trasporto di cose assicurate, non però se la causa del sinistro è dovuta al rimorchio per barca, al carrello alaggio, alla forza maggiore o al furto

#### K3.9

Furto del natante, della scialuppa, del rimorchio per barca o del carrello alaggio quando questi non sono stati messi in sicurezza in maniera adeguata, come pure furto delle altre cose assicurate, se queste non sono conservate sotto chiave o all'interno del natante coperto e ancorato oppure se non sono state fissate al natante nel modo consueto

#### K3.10

Danni da acqua fuoriuscita da laghi artificiali o da altri impianti idrici artificiali a seguito di terremoto o eruzione vulcanica

#### K3.11

Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente, ad es. attraverso la geotermia.

---

### Limitazione delle prestazioni

#### K4.1

Se la cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti hanno aumentato le spese di riparazione o hanno favorito il sinistro, o se la riparazione comporta un aumento di valore del natante, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente.

#### K4.2

Rinuncia all'esecuzione di una riparazione: la base per il risarcimento è il calcolo delle spese di riparazione secondo le disposizioni vigenti sul mercato regionale. Se l'assicurato desidera il pagamento in contanti, le prestazioni della Basilese corrispondono al 90%, del calcolo delle spese di riparazione, senza IVA, eseguito da un perito navale.

#### K4.3

Deduzione dei risarcimenti precedenti: Le prestazioni che la Basilese ha già fornito per i sinistri precedenti vengono dedotte dal nuovo risarcimento, naturalmente solo se i vecchi danni non sono stati ancora riparatati al momento del nuovo sinistro.

#### K4.4

Le spese di rimorchio e di recupero vengono sostenute solo se non sono oggetto né di una prestazione per i soci e neppure di un'altra prestazione assicurativa.

#### K4.5

Gli accessori non fissati sono assicurati solo se si trovano sul natante o sul pontile / sulla passerella e se si verifica un danno a tali accessori.

---

### Obblighi

#### K5.1

→ In caso di furto o di rapina va presentata una denuncia presso le autorità competenti.

#### K5.2

#### Stazionamento e trasporto del natante

→ Il natante e le altre cose assicurate devono essere fissati e protetti in maniera adeguata in funzione del luogo di stazionamento (capanone per natanti, posto asciutto, parcheggio pubblico o privato, acqua) tenendo conto le condizioni meteorologiche sul posto come pure le prescrizioni legali e le istruzioni ufficiali.

→ Per il trasporto, il natante e le altre cose assicurate devono essere caricati, fissati e attaccati o imballati in maniera appropriata.

→ In caso di violazione colposa di questi obblighi, l'assicurazione non è valida a meno che il contraente non dimostri, in vista delle circostanze, che tale violazione non ha influito sul danno.

---

## Copertura supplementare

---

### Copertura assicurative

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

#### Z1

#### Effetti personali trasportati

In caso di un sinistro coperto da casco parziale e/o da casco collisione, i danni agli effetti personali trasportati (valore a nuovo) sono coperti fino all'importo indicato nel contratto di assicurazione. Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate alla somma indicata nel contratto di assi-



curazione. Per CD, DVD, lettori audio e audiovisivi, viene pagato al massimo il 10% di questo importo.

Il furto è assicurato quando vengono sottratti effetti personali insieme al natante o dal natante messo sotto chiave oppure quando vengono sottratti effetti personali da contenitori messi in sicurezza, chiusi a chiave e montati in maniera fissa.

## Z2

### Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

#### Z2.1

##### Colpa grave

Nell'assicurazione responsabilità civile e casco, qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzioni delle prestazioni previste dalla legge e alle esclusioni secondo TK1.1 e IR6 per un comportamento o omissione costitutiva.

#### Z2.2

##### Danni ai vestiti

Sono assicurate

- la pulizia, la riparazione o la sostituzione dei vestiti danneggiati indossati dagli occupanti del natante al verificarsi dell'evento assicurato
- la pulizia dei veicoli o di altre cose appartenenti a persone private che al verificarsi dell'evento assicurato hanno contribuito al recupero e al trasporto degli occupanti del natante feriti.

Sono indennizzati i costi effettivi, al massimo CHF 1'000 per evento assicurato e per persona. Le prestazioni sono limitate a CHF 5'000 per evento assicurato.

#### Z2.3

##### Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature

Spese in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del natante. Per ogni sinistro, le prestazioni sono limitate a CHF 5'000.

#### Z2.4

##### Sostegno psicologico

Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un grave incidente con natanti.

- Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali.
- Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento a CHF 1'500.
- Sono assicurati il conducente e i passeggeri del natante coinvolto nell'incidente.

#### Z2.5

##### Corso di guida sicura/lezioni di guida

Spese per lezioni di guida svolte con un insegnante diplomato dopo un grave incidente con natanti.

- Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali.
- Le prestazioni della Basilese sono limitate, per evento, a CHF 500.
- È assicurato il conducente del natante accidentato.

### Non sussiste copertura assicurativa per

#### Z3.1

Generi alimentari e voluttuari, contanti, libretti di risparmio, titoli, assegni di viaggio, documenti e gioielli

#### Z3.2

Le esclusioni K3.1 – K3.11 sono ugualmente applicabili

#### Z3.3

Perdita o caduta in mare di cose assicurate, a meno che questo non avvenga in relazione a un danno assicurato subito dal natante

#### Z3.4

##### Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

La rinuncia di ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni sarà esclusa qualora l'assicurato abbia causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol o in condizioni di inabilità alla guida. In questi casi le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

## Abitacolo

### Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

#### IR1

Danni a seguito di danneggiamento o distruzione improvvisi, provocati da terzi o dal proprietario (lista esaustiva):

#### IR1.1

- tutti i componenti all'interno dell'abitacolo o del vano passeggeri e del vano di carico.

#### IR1.2

- alla mobilia nell'area interna abitabile o nel vano passeggeri inclusi i danni a finestre e tapparelle; ad apparecchi elettrici nell'area interna abitabile o nel vano passeggeri (ad esempio al frigorifero, boiler o televisore), all'impianto per l'acqua potabile e per le acque di scarico e all'impianto del gas.

#### IR2

##### Prestazioni assicurate

La copertura assicurativa comprende le spese di riparazione del danno allo scopo di riacquisire il valore venale adeguato fino all'importo indicato nel contratto di assicurazione. Le prestazioni vengono corrisposte solo a condizione che venga apportata la riparazione. Sono assicurati al massimo due danni per anno civile. È determinante la data della notifica di sinistro.

#### IR3

##### Diritto all'indennizzo

La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.

### Obbligo e limitazione di prestazioni

#### IR4

##### Riparazione

Le riparazioni possono essere commissionate solo previo consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e le rispettive spese vengono stabiliti dalla Basilese tenendo conto dell'età, dei chilometri percorsi fino al quel momento e delle condizioni del natante. Se con la ditta incaricata dal contraente non è possibile raggiungere un accordo in merito al metodo di riparazione o sul preventivo di spesa, la Basilese si riserva il diritto di scegliere un'altra officina di riparazione qualificata.

#### IR5

##### Obblighi di diligenza

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

**IR6****Riduzioni di prestazioni**

La Basilese può ridurre o addirittura negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

**Non sussiste copertura assicurativa per****IR7.1**

Macchie che possono essere eliminate definitivamente con detergenti disponibili in commercio

**IR7.2**

Danni nel vano motore

**IR7.3**

Danni che sono o possono essere coperti dall'assicurazione contro gli incendi o contro i danni causati dagli elementi naturali

**IR7.4**

Danni al natante avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H5 – H5.8

**IR7.5**

Le esclusioni H6 – H6.2 e K3.2 – K3.11 sono altrettanto applicabili.

## Infortunio di passeggeri

### In caso di ferimento di un passeggero

**Copertura assicurativa**

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

**U1****Persone e eventi assicurati**

Sono assicurati gli utenti del natante indicato nel contratto di assicurazione in caso di un incidente ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che si è verificato durante l'utilizzo del natante, salendo o scendendo a bordo, in caso di manipolazione del natante, mentre si presta soccorso, come pure durante l'utilizzazione della scialuppa, del rimorchio per barca o del carrello alaggio e di boe.

Sono assicurati gli sciatori nautici trainati, se convenuto nel contratto. Sono equiparate allo sci nautico le attrezzature nautiche trainate per sport acquatici come ad esempio wakeboard o ciambelle trainabili.

Nell'assicurazione infortunio, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave.

**U2****Prestazioni assicurate****U2.1****Capitale decesso**

Capitale decesso, secondo la somma convenuta nel contratto d'assicurazione, in caso di decesso a seguito di incidente entro i 5 anni dall'infortunio. Un capitale d'integrità già pagato per lo stesso infortunio viene dedotto dal capitale decesso. In caso di decesso del contraente, beneficiaria è la persona denominata nel contratto d'assicurazione; in caso di decesso di altri passeggeri, le loro comunità di eredi (con esclusione della comunità pubblica). Quest'ultima disposizione vale anche

nel caso in cui il contraente non abbia nominato alcun beneficiario o se questo è già deceduto al momento del decesso del contraente.

**U2.2****Capitale d'integrità**

Capitale d'integrità per un danno all'integrità fisica o mentale presumibilmente definitivo, se sopravviene entro 5 anni dal giorno dell'incidente. L'indennità dipende dalla gravità del danno e viene calcolata in percentuale della somma menzionata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno all'integrità è definita secondo i principi della LPGA.

**U2.3****Indennità giornaliera**

Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa (secondo i principi della LPGA) con inizio il giorno successivo all'infortunio, oppure dopo la scadenza del tempo d'attesa menzionato nel contratto d'assicurazione, e limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dalla data dell'infortunio.

**U2.4****Indennità giornaliera d'ospedalizzazione**

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione durante la degenza ospedaliera o soggiorni di cura, limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. In caso di cure mediche al di fuori dell'ospedale, ordinate dal medico, viene pagata la metà dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione per un periodo di 150 giorni al massimo.

**U2.5****Cura medica**

Cura medica ambulatoria o stazionaria. Cura medica ospedaliera nel reparto privato. L'assunzione avviene in seguito alle prestazioni di altre assicurazioni private o sociali.

**U2.6**

Le prestazioni secondo U2.1 – U2.4 sono prestazioni dell'assicurazione di somma fissa, le prestazioni secondo U2.5 sono le prestazioni d'assicurazione di danno.

**Non sussiste copertura assicurativa per****U3.1**

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

**U3.2**

Possano essere applicate anche le esclusioni di cui agli artt. H5 – H5.8 e H6 – H6.2. L'esclusione della copertura di cui all'art. H6.2 si applica nell'assicurazione contro gli infortuni solo per il conducente del natante che ha provocato l'incidente. Tutti gli altri occupanti rimangono assicurati

**U3.3**

Persone che vengono tirate con aquiloni o paracaduti ascensionali.

**Limitazione delle prestazioni****U4.1**

Le prestazioni assicurative vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è solo parzialmente dovuto ad un infortunio.

**U4.2**

Capitale decesso corrisposto per la morte di bambini che al momento del decesso avevano meno di

→ due anni e mezzo: CHF 2'500

→ dodici anni: CHF 20'000 distribuiti su tutti i contratti di assicurazione infortuni in vigore presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale di decesso inferiore, esso sarà determinante.

---

## Generalità

---

### A1

#### Validità territoriale della copertura assicurativa

L'assicurazione è valida per i danni occorsi nelle acque navigabili o a terra e nei luoghi concordati nel contratto di assicurazione.

Area geografica A:

→ acque interne in Europa

Area geografica B:

→ acque interne in Europa

→ il Mar Baltico, il Kattegat e lo Skagerrak

→ il Mare del Nord, la Manica, il Mare d'Irlanda, le acque Atlantiche limitrofe comprese fra i 60° Nord, Bergen compreso, i 20° Ovest e i 25° Nord

→ il Mare Mediterraneo, stretti e mari interni limitrofi compresi.

La copertura d'assicurazione si estende pure per la navigazione entro un perimetro di 5 miglia nautiche (9,2 km) al massimo dalla linea costiera più vicina.

Area geografica C:

→ acque del mondo intero

Determinante è la zona geografica menzionata nel contratto d'assicurazione.

### A2

#### Validità temporale della copertura assicurativa

##### A2.1

L'assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione. La condizione per la copertura d'assicurazione è l'immatricolazione del natante in Svizzera.

##### A2.2

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta scritta o tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

##### A2.3

L'assicurazione si estingue se

→ il natante viene immatricolato all'estero.

La copertura d'assicurazione cessa al più tardi alla fine dell'anno assicurativo. La Basilese ammette un annullamento anticipato su richiesta dello stipulante, ma non prima dell'annullamento della licenza di navigazione presso l'ufficio competente.

→ la licenza di navigazione viene annullata presso le autorità competenti.

### A3

#### Disdetta in caso di sinistro

##### A3.1

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,

→ il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità

→ la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

##### A3.2

Scadenza della protezione d'assicurazione

→ se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta.

→ se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

##### A4

#### Modifica del rischio e del contratto

##### A4.1

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

##### A4.2

In caso di aggravamenti essenziali del rischio, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche al contraente se non è d'accordo con l'aumento del premio. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato conformemente alla tariffa a partire dal momento dell'aggravamento essenziale del rischio fino all'estinzione del contratto.

##### A4.3

In caso di aggravamento essenziale del rischio di cui non viene dato avviso per propria colpa, l'indennità può essere ridotta o rifiutata dell'importo che ha concorso al verificarsi o all'aggravarsi del sinistro.

##### A4.4

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite prova per testo, o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, riservata l'accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione. Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di quattro settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

##### A4.5

All'inizio di un nuovo anno assicurativo, la Basilese può modificare la tariffa, i premi, il sistema dei gradi di premio, tasse e imposte, franchigie, la copertura assicurativa e nel caso di eventi naturali il limite di indennizzo.

Le modifiche vengono comunicate al contraente al più tardi 30 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso. Se il contraente non è d'accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l'intero contratto di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

Per le modifiche di tasse e imposte previste dalla legge, che comportano un adeguamento del premio, non sussiste alcun diritto di disdetta.

**A4.6**

In caso di modifiche contrattuali la Basilese può applicare la nuova tariffa vigente.

**A5**

**Ricorso e riduzione delle prestazioni**

**A5.1**

La Basilese può richiedere il rimborso parziale o totale delle prestazioni derivanti dall'assicurazione responsabilità civile se ne è autorizzata secondo la legislazione o il contratto. Nei restanti rami assicurativi può ridurre o negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

Il pregiudizio derivante da una violazione dell'obbligo di collaborare in relazione all'assicurazione responsabilità civile secondo l'articolo H7 non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

**A5.2**

In caso di incidenti navali o furto la Basilese rinuncia, ai sensi dell'art. Z2.1, al ricorso e alla riduzione delle prestazioni se nell'assicurazione è prevista questa copertura supplementare.

**A6**

**Premi, franchigie e tasse**

**A6.1**

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente.

**A6.2**

Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

**A6.3**

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di CHF 5.

**A6.4**

In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, trovano applicazione le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta in seguito alla scadenza del termine di diffida. Le medesime disposizioni valgono anche quando non viene pagata nei termini previsti una franchigia o una tassa amministrativa.

**A6.5**

Nei casi in cui l'interruzione della copertura assicurativa concerne anche l'assicurazione responsabilità civile, la Basilese è obbligata ad informare le autorità competenti.

**A6.6**

La franchigia contrattuale convenuta è dovuta per ogni sinistro.

**A6.7**

Non è dovuta alcuna franchigia:

- in caso di uso illecito del natante, se il detentore non è colpevole per la sottrazione del natante
- nella responsabilità civile, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa
- nella casco collisione (avaria), se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa. Sono esclusi i danni causati al natante da terzi ignoti o in seguito a graffi
- in caso di sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un insegnante autorizzato o durante un esame di guida ufficiale.

**A6.8**

La Basilese deduce la franchigia dalle prestazioni assicurative dovute all'assicurato.

**A6.9**

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. Se il contraente non ottempera all'obbligo di pagamento, la Basilese gli addebita spese di diffida per CHF 30 e una tassa di elaborazione per la notifica di revoca della licenza di navigazione a CHF 100 (notifica di ritiro della licenza di navigazione). La Basilese può addebitare queste spese anche come importo forfettario (tasse) ai sensi della regolamentazione delle spese consultabile su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch).

**A6.10**

Se un diritto di disdetta legale o contrattuale o un diritto di adeguamento contrattuale di una delle parti contraenti si riferisce solo a una o a singole parti del contratto, la parte contraente a cui spetta tale diritto può pretendere la disdetta dell'intero contratto oppure l'adeguamento dell'intero contratto.

**A7**

**Forma scritta e prova per testo**

**A7.1**

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni di volontà, queste condizioni contrattuali (CC) si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuto rilascio per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende un testo scritto, con sotto apposta la firma autografa originale.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. La rispettiva dichiarazione di volontà può essere validamente trasmessa tramite canali elettronici come prova per testo non firmata dal mittente, ma che deve sempre essere tuttavia comprovata dal mittente stesso, come ad esempio lettera senza firma originale, fax o e-mail.

**Basilese Assicurazione SA**

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800

[servizioclientela@baloise.ch](mailto:servizioclientela@baloise.ch)

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)